



COMUNE DI VERRUA PO

Provincia di Pavia

cap 27040 ☎ 0385.96121 fax 0385.96447 ccp 14778278 p.iva 00471420182 e-mail comune.verrua@libero.it

ORDINANZA SINDACALE N. 5

art.54 del D.lgs.267/2000

OGGETTO: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI VENDITA E UTILIZZO DI FUOCHI PIROTECNICI

IL SINDACO

- vista la consuetudine nel tempo di celebrare le festività natalizie e il Capodanno e i giorni che precedono la fine dell'anno con il lancio e lo sparo di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici;
- considerato che in genere sono possibili danni, diretti e indiretti, all'integrità fisica di chi li maneggia o da chi viene fortuitamente colpito, che il rumore intenso e il fumo generati dall'uso incontrollato di fuochi artificiali petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici genera, altresì, in alcune persone fenomeni di forte stress, disorientamento e panico,
- considerato inoltre che il fragore molesto e il fumo anomalo prodotti dall'utilizzo dei suddetti artifici esplodenti possono sfociare negli animali domestici e non, dotati di estrema sensibilità uditiva, in comportamenti anomali, che possono essere fonti di pericolo per la incolumità delle persone;
- **VISTO** l'articolo 6, comma 2, della direttiva 2007/23/CE, che lascia alle Autorità degli Stati membri la possibilità di adottare disposizioni per limitare l'uso o la vendita al pubblico di certe categorie di fuochi d'artificio per ragioni di pubblica sicurezza o di incolumità delle persone ed, in particolare, di adottare provvedimenti volti a vietare o limitare il possesso, l'uso e/o la vendita al pubblico di fuochi d'artificio di categoria F3 e F4, articoli pirotecnici teatrali e altri articoli pirotecnici che siano giustificati per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone, o protezione ambientale;
- **VISTA** la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- **VISTI** l'articolo 57 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'articolo 110 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 e 703 del codice penale;
- **VISTO** l'art. 54 del D. L.vo n. 267 del 18.08.2000 come sostituito dall'art. 6 del D.L.23.05.2008 n. 92 convertito in L. 24.07.2008 n. 125 che attribuisce al Sindaco, la possibilità di adottare provvedimenti contingibili urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana dandone preventiva comunicazione al Prefetto;
- **VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 05.08.2008 emesso ai sensi dell'art. 54 comma 4 bis del D.Lvo n. 267 del 18.08.2000 s.m.i.;
- **VISTO** il Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58 (in particolare gli artt. 3 e 5 relativi alle nuove categorie di classificazione dei prodotti esplodenti, ivi compresi i fuochi, botti e artifici pirotecnici) e le successive modifiche apportate con Decreto legislativo 25.09.2012 n° 176 in materia di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici;
- **VISTO** il D.lgs.n° 123 del 29 luglio 2015 direttiva europea 2013/29UE

RACCOMANDA

1. di acquistare artifici pirotecnici esclusivamente presso gli esercizi commerciali autorizzati a tale tipologia di vendita e comunque prodotti marchiati CE;
1. di non raccogliere botti, petardi, o qualsiasi artificio inesplosivo, né tanto meno di provare a riaccenderli;
2. agli esercenti la patria potestà di vigilare affinché i minori non facciano uso o detengano materiali esplodenti, al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti da utilizzo improprio o maldestro.

ORDINA

a partire dalla data del 27 dicembre 2016 e fino alle ore 24,00 del 6 gennaio 2017

- il divieto di vendita, in forma ambulante, di ogni tipo di fuochi d'artificio ascrivibili alla categoria F3-F4, ivi compresi gli ex fuochi di libera vendita ora obbligatoriamente classificati in una delle suddette categorie. In particolare è vietata la vendita di quelli che abbiano effetto scoppiante, crepitante o fischiante, tipo rauto o petardo ed esclusi i prodotti del tipo fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e pallone luminose.

- Il divieto di utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio, ivi compresi quelli appartenenti alla nuova categoria F3 ed F4, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, nonché di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati; (fanno eccezione gli spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58).

- Il divieto di cedere a qualsiasi titolo, usare o portare con sé nei luoghi pubblici o aperti al pubblico materiale esplodente, di qualsiasi categoria ai minori di anni 18 e privi della carta d'identità in corso di validità;

- Ai minori di anni 14 è altresì vietato, ai sensi dell'art. 5 del DD LL. 58/2010 anche l'acquisto, la detenzione e l'utilizzo dei fuochi di artificio

- Il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 TULPS;

Le violazioni alle suddette prescrizioni, ove il fatto non costituisca reato, saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

TRASMETTE

la presente ordinanza preventivamente:

- al Prefetto di Pavia come previsto dall'art. 54, comma 4, T.U.E.L.ed
- al sig. Questore di Pavia per quanto di competenza;

DISPONE

la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Verrua Po comunque sul sito web istituzionale dell'Ente e sia immediatamente eseguita.

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- Ricorso gerarchico al Prefetto di Pavia, entro gg. 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso al TAR competente per territorio, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Verrua Po 23 dicembre 2016

Il Sindaco

Pierangelo Lazzari

